



USO DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE VISIVA

(ARTT. 151, 152 E 153 CdS)

Il vigente codice della strada (CdS) dedica ai dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva ben tre articoli:

- ☑ **art. 151 CdS:** definisce e classifica i vari dispositivi di illuminazione (es.: le luci) e di segnalazione visiva (es.: le c.d. frecce e i c.d. stop);
- ☑ **art. 152 CdS:** obbliga i veicoli a motore che circolano fuori dai centri abitati (e anche dentro i centri abitati per i ciclomotori e motocicli) a tenere **sempre accesi**, anche di giorno, le luci: di posizione, gli anabbaglianti (dette anche «mezze luci» per distinguerle dalle luci di posizione e dagli abbaglianti), della targa e, per i veicoli più larghi di 2,10 metri, le luci di ingombro;
- ☑ **art. 153 CdS:** prescrive l'obbligo delle luci per i veicoli a motore e i loro rimorchi (cd veicoli trainati), secondo la loro dotazione, **anche dentro i centri abitati:**
 - **di notte:** da mezz'ora dopo il tramonto del sole fino a mezz'ora prima del suo sorgere;
 - **di giorno:** in tutti i casi di scarsa visibilità (per es.: in galleria, in caso di nebbia, ecc.)

Art. 152 CdS

Chi (°)	Dove	Quando	Quali dispositivi devono essere utilizzati
Veicoli a motore	Fuori dai centri abitati 	<u>SEMPRE, DURANTE LA MARCIA</u>	1) luci di posizione; 2) proiettori anabbaglianti; e, se prescritte:
Ciclomotori, quadricicli leggeri e motocicli, con e senza carrozzina laterale (sidecar)	Fuori e dentro i centri abitati 		3) luci della targa (visibile a 20 metri); 4) luci di ingombro (^).
			In alternativa a questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzati le: 5) luci di marcia diurne.

(°) **esclusi** i veicoli (auto e motoveicoli) storici o di interesse collezionistico iscritti negli appositi registri (per es.: A.S.I., F.M.I., ecc.).

(^) **obbligatorie** per gli autoveicoli più larghi di 2,10 m.

GRADITA LA RIPRODUZIONE CON CITAZIONE DELLA FONTE.

Art. 153 CdS

Chi	Dove	Quando		Quali dispositivi devono essere utilizzati
<p>Veicoli a motore e veicoli trainati (cioè i rimorchi)</p>	<p>Fuori e dentro i centri abitati</p> 	<p>di sera</p> <p>(cioè da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere).</p>	<p>Ad eccezione dei velocipedi, dei ciclomotori a 2 ruote e dei motocicli, <u>DURANTE LA MARCIA DEI VEICOLI E LE BREVI INTERRUZIONI DELLA MARCIA CONNESSE CON LE ESIGENZE DELLA CIRCOLAZIONE:</u> arresto, sosta, fermata, fermata d'emergenza, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata (per es.: in un'area di parcheggio, esterna alla carreggiata). L'obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.</p>	<p>1) luci di posizione; 2) luci della targa (visibile a 20 metri); e, se prescritte 3) luci di ingombro (^); e, solo per i veicoli a motore: 4) proiettori anabbaglianti. 5) Proiettori di profondità, solo fuori dai centri abitati, senza pericolo di abbagliamento, con illuminazione esterna: - mancante - o insufficiente (= visibilità < 50 metri)</p>
		<p>di giorno</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle gallerie; <p>e in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nebbia, - caduta di neve, - forte pioggia <p>e in ogni altro caso di scarsa visibilità (es.: fumo, polvere, foschia, ecc.).</p>		

(^) **obbligatorie** per gli autoveicoli più larghi di 2,10 m.

GRADITA LA RIPRODUZIONE CON CITAZIONE DELLA FONTE.

Art. 153

comma 2:

- **di giorno**, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità **possono** essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori;
- **sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi** (per es.: autoambulanze) **si devono tenere** accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore [da 1/2 ora dopo il tramonto a 1/2 prima del suo sorgere] e nei casi indicati dal comma 1 [di giorno in galleria, in caso di nebbia, ... per ridotta visibilità] nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente (con visibilità ≥ 50 metri).

comma 6:

- nei centri abitati (e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1: cioè di sera e di giorno in caso di ridotta visibilità), durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore e loro rimorchi, se agganciati, di lunghezza ≤ 6 metri e larghezza ≤ 2 metri **possono** essere segnalati con le luci di sosta, poste dalla parte del traffico, in luogo delle luci di posizione.






comma 8:

- **in caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto**, qualora il veicolo ne sia dotato, deve essere usata la luce posteriore per nebbia (c.d. retronebbia o fendinebbia posteriore). È obbligatoria almeno una luce della parte del traffico: sinistra per i paesi dove si circola a destra e, viceversa, destra per i paesi dove si circola a sinistra).

comma 9:






- **è vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati** nell'art. 151.

GRADITA LA RIPRODUZIONE CON CITAZIONE DELLA FONTE.

Simbolo	LEGENDA
	Autostrade e tangenziali
	Strade extraurbane principali
	Strade urbane di scorrimento (interne al centro abitato)
	Centro abitato
	Fuori dai centri abitati (strade extraurbane secondarie)

USO DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE VISIVA PER TIPOLOGIA DI STRADA E CONDIZIONI DI VISIBILITÀ

(ARTT. 151, 152 E 153 CDS)

Condizioni di visibilità	Tipo di strada			
	Centri abitati  	Strade extraurbane		Autostrade 
		Secondarie 	Principali 	
Visibilità diurna naturale sufficiente, discreta o ottima	<p>obbligatorie per ciclomotori, motocicli e veicoli trasporto feriti o ammalati gravi; Facoltative per gli altri veicoli.</p>	<p>Obbligatorie: luci di posizione e proiettori anabbaglianti (in alternativa: luci di marcia diurne – solo anteriori); (°) consentiti i proiettori di profondità a condizione di non creare fenomeni di abbagliamento e situazioni di pericolo; consentito l'uso intermittente per i fini prescritti.</p>		
Visibilità diurna naturale insufficiente, ridotta o scarsa (gallerie, nebbia, foschia, ecc.)	<p>Obbligatorie: luci di posizione, luci della targa, proiettori anabbaglianti e, se prescritte, luci di ingombro; vietate luci di marcia diurne. Consentiti i proiettori di profondità a condizione di non creare fenomeni di abbagliamento e situazioni di pericolo; consentito l'uso intermittente per i fini prescritti.</p>			
Pubblica illuminazione sufficiente (visibilità = 50 metri)	Luci di posizione, della targa e, se prescritte, quelle di ingombro	<p>Luci di posizione, della targa, proiettori anabbaglianti e, se prescritte, quelle di ingombro; consentiti i proiettori di profondità a condizione di non creare fenomeni di abbagliamento e situazioni di pericolo; consentito l'uso intermittente per i fini prescritti.</p>		

Pubblica illuminazione mancante o insufficiente	<p>Luci di posizione, della targa, proiettori anabbaglianti e, se prescritte, quelle di ingombro; consentiti i proiettori di profondità a condizione di non creare fenomeni di abbagliamento e situazioni di pericolo; consentito l'uso intermittente per i fini prescritti.</p>
Pubblica illuminazione discontinua	
Presenza di altre sorgenti di luce che possano pregiudicare la visibilità per il conducente o quella dal suo veicolo da parte di altri	
Ridotta visibilità per nebbia, fumo, polvere, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa e ogni caso di scarsa visibilità	<p>Luci di posizione, della targa, proiettori anabbaglianti e, se prescritte, quelle di ingombro; consentiti i proiettori di profondità a condizione di non creare fenomeni di abbagliamento e situazioni di pericolo; consentito l'uso intermittente per i fini prescritti.</p>

(°) **esclusi** i veicoli (auto e motoveicoli) storici o di interesse collezionistico iscritti negli appositi registri (per es.: A.S.I., F.M.I., ecc.).

GRADITA LA RIPRODUZIONE CON CITAZIONE DELLA FONTE.

Notizie utili

- Per **CdS** si intende il vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n.° 285 del 30 aprile 1992.
- Per **Reg. CdS** si intende il vigente Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n.° 495 del 16 dicembre 1992.
- Avvertenze:** Pur assicurando la massima attenzione nella redazione del suddetto documento sull'«**Uso dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva**» e delle note in essa contenute e/o richiamate, si fa presente che le fonti cui fare riferimento sono il «Nuovo Codice della Strada», approvato con D. L.vo n.° 285 del 30 aprile 1992, il suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n.° 495 del 16/12/1992) nel loro testo vigente, e i decreti emanati in sua attuazione dagli organi competenti. Quanto riportato nel presente documento informativo è del tutto indicativo e non esaustivo. Non si risponde, a qualsiasi titolo, di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie contenute, nonché di eventuali errori di trascrizione e/o di contenuto.
- GRADITA LA RIPRODUZIONE CON CITAZIONE DELLA FONTE.**

Articolo 151 (*)

Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
 - a) **proiettore di profondità**: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
 - b) **proiettore anabbagliante**: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
 - c) **proiettore fendinebbia anteriore**: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
 - d) **proiettore di retromarcia**: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
 - e) **indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti**: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
 - f) **segnalazione luminosa di pericolo**: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
 - g) **dispositivo d'illuminazione della targa posteriore**: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;
 - h) **luci di posizione anteriore e posteriore**: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore e posteriore;
 - i) **luce posteriore per nebbia**: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;
 - l) **luce di sosta**: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
 - m) **luce d'ingombro**: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
 - n) **luce di arresto**: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
 - o) **catadiottro**: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
 - p) **pannello riflettente o fluorescente**: il dispositivo a luce riflessa oppure fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli (101).
 - p – bis) **strisce retroriflettenti**: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
 - p – ter) **luci di marcia diurne**: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;
 - p – quater) **luci d'angolo**: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;
 - p – quinqies) **proiettore di svolta**: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;
 - p – sexies) **segnalazione visiva a luce lampeggiante blu**: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177;
 - p – sesties) **segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione**: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.

(*) modificato dalla legge n.° 214, del 1° agosto 2003, di conversione del D. L. n.° 151/2003.